



Dipartimento di Prevenzione  
UOSD VET  
Molluschicoltura e Punti di sbarco

Provvedimento n° 23/2022/3

N. Protocollo del

**SOSPENSIONE TEMPORANEA RACCOLTA MOLLUSCHI BIVALVI VIVI  
della specie MITILO (*M. galloprovincialis*) dall'ambito di monitoraggio marino 03M015 Mare  
allevamenti tra le 1,5 e le 3 miglia dalla costa (da Pellestrina a Porto Chioggia) in VENEZIA  
(VE)**

Il Direttore della UOSD Molluschicoltura e Punti di Sbarco

VISTO il Regolamento CE n. 178/2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

VISTO il Regolamento CE n. 853/2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, ed in particolare, le misure che le autorità competenti, in relazione a casi di non conformità o di sospetta non conformità, devono adottare conformemente all'articolo 137, paragrafo 2 e all'articolo 138, paragrafo 2 dello stesso Regolamento;

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2019/627 che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali;

VISTO il Regolamento CE n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;

VISTA la D.G.R.V. n. 870 del 21 giugno 2011, recante "Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi";

VISTA la D.G.R.V. n. 2432 del 1 agosto 2006, in materia di molluschi bivalvi vivi, echinodermi vivi, tunicati vivi e gasteropodi marini vivi destinati al consumo umano;

VISTA la D.G.R.V. n. 1041 del 11 aprile 2006, allegato A, recante "Linee guida ai fini della rintracciabilità degli alimenti e mangimi per fini di sanità pubblica";

VISTO il D. Lgs n. 193/2007 di attuazione della direttiva 2004/41/CE, relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore, in particolare l'art. 2 che individua le autorità competenti all'applicazione dei Regolamenti (CE) nn. 852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004, e successive modificazioni;

VISTA la D.G.R.V. n. 1722 del 19.11.18 "Molluschi bivalvi vivi destinati all'immissione in commercio: riclassificazione triennale 2015-17 delle zone di produzione, raccolta e stabulazione. Procedure di campionamento per la ricerca di biotossine algali nei mitili nelle zone di produzione classificate: integrazione DGR 21/06/2011, n. 870";

VISTA la nota della Regione del Veneto-Area Sanità e Sociale-Direzione della Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, prot.n.369252 del 04/09/17, con la quale si specifica ulteriormente che i provvedimenti restrittivi che riguardano i molluschi bivalvi vivi ed i correlati provvedimenti di revoca a seguito del ripristino della non conformità, devono essere adottati dall'Azienda ULSS territorialmente competente, quale Autorità Competente Locale;

PRESO ATTO del/gli esito/i analitico/i dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie:

- Rapporto di prova n. n. 22CHI\_A/2476 del 05/10/2022 relativo al campione di MITILO (*M. galloprovincialis*) prelevato in data 03/10/2022 con n° di verbale QVenet 050503-2200109002B nell'ambito di monitoraggio 03M015 Mare allevamenti tra le 1,5 e le 3 miglia dalla costa (da Pellestrina a Porto Chioggia) che evidenzia la presenza di BIOTOSSINE MARINE LIPOSOLUBILI - Acido Okadaico ( 259 ? 86) ?g equival. OA/kg )

VISTO il punto 1) lettera C del capo II dell'allegato II del Regolamento 854/2004 CE che recita: "...se i risultati del campionamento indicano che i requisiti sanitari per i molluschi non sono rispettati o che potrebbe esservi un alto rischio per la salute umana, l'autorità competente deve chiudere la zona di produzione interessata impedendo la raccolta dei molluschi bivalvi vivi.";

CONSIDERATO che la mancata adozione di provvedimenti cautelativi può risultare pregiudizievole per la salute pubblica;

RITENUTO pertanto necessario adottare, a tutela della salute pubblica, il provvedimento di sospensione cautelativa e temporanea della raccolta, commercializzazione, trasformazione, conservazione e immissione al consumo dei molluschi bivalvi vivi della specie **MITILO (*M. galloprovincialis*)** estratti dalle acque dell'**ambito di monitoraggio 03M015 Mare allevamenti tra le 1,5 e le 3 miglia dalla costa (da Pellestrina a Porto Chioggia)**;

#### PRESCRIVE

1. A tutela della salute pubblica:

**- la sospensione temporanea e cautelativa della raccolta, commercializzazione, trasformazione, conservazione ed immissione al consumo dei molluschi bivalvi vivi della specie MITILO (*M. galloprovincialis*) estratti dalle acque dell'ambito di monitoraggio 03M015 Mare allevamenti tra le 1,5 e le 3 miglia dalla costa (da Pellestrina a Porto Chioggia).**

- Le disposizioni saranno mantenute fino a quando non saranno ripristinati i requisiti di idoneità sanitaria, suffragata da analisi di laboratorio, della zona di produzione e raccolta di tali molluschi bivalvi vivi ricadenti nell'ambito marino.

**- Agli OSA interessati di attivare le procedure di ritiro/richiamo del prodotto commercializzato** che è stato raccolto dalla data di prelievo dei campioni da parte del Servizio Veterinario, con n° di verbale 050503-2200109002B, ovvero dalla data 03/10/2022

## 2. Elementi di pubblicità del provvedimento

Il provvedimento è notificato, per competenza:

**- A tutti gli OSA operanti nell'ambito di monitoraggio 03M015**

**Mare allevamenti tra le 1,5 e le 3 miglia dalla costa (da Pellestrina a Porto Chioggia)**  
(operatori, consorzi, cooperative):

- 042VE160 SOC.AGR.PIANETA MARE SOC.COOP ,
- 042VE164 CELESTE SOC.AGR. DI Busetto Vincenzo e Scarpa Marco ,
- 042VE476 MAREBLU SOCIETA' AGRICOLA S.S. DI VIANELLO ANDREA & C. ,
- 042VE532 BALLARIN MAURO & STEFANO S.S. - SOCIETA' AGRICOLA ,
- 042VE571 BONAVENTURA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA ,
- 042VE623 ALGA. V SOCIETA' COOPERATIVA

- Alle autorità competenti in materia di pesca per l'ambito di monitoraggio;
- Al Comando Carabinieri e alla Guardia di Finanza localmente competenti;
- Alla Regione del Veneto, Direzione della Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria - Unità operativa veterinaria e Sicurezza alimentare Regione Veneto.

3. L'Ufficio Regionale Gestione faunistico venatoria e della pesca di Venezia, la Capitaneria di Porto di Venezia e le Forze dell'Ordine cui viene notificato il Provvedimento sono incaricati dell'attività di controllo sul rispetto del presente Provvedimento

4. Il Servizio Veterinario territorialmente competente è incaricato dell'attività di verifica sui produttori interessati, per quanto riguarda l'attivazione delle procedure di ritiro del prodotto immesso sul mercato e la comunicazione delle informazioni in proprio possesso, qualora opportuno, alle autorità sanitarie territorialmente competenti per i centri di depurazione/spedizione che hanno ricevuto il prodotto.

5. La violazione del presente Provvedimento è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con le sanzioni previste dal D. Lgs n. 193/2007, art. 6, comma 14 (immissione sul mercato di prodotto proveniente da zone precluse alla raccolta), dal D. Lgs n. 190/2006, art. 3 (ritiro dal mercato) e dall'articolo n. 650 del Codice Penale.

6. Ai sensi della Legge 07.08.1990 n°241 si informa che il responsabile del seguente procedimento è il Dott. Andrea Ristori, Il Direttore della UOSD Molluschicoltura e Punti di Sbarco. Nei confronti del seguente provvedimento è ammessa opposizione avanti al tribunale amministrativo Regionale del Veneto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla notifica del presente atto.

Il Direttore della UOSD  
Molluschicoltura e Punti di Sbarco  
Dott. Andrea Ristori

Referente istruttoria: RISTORI ANDREA  
Responsabile procedimento: Dott. Andrea Ristori  
Il Direttore della UOSD  
Molluschicoltura e Punti di Sbarco  
Piazzale S. Lorenzo Giustiniani n° 11/D - 30174 Zelarino (VE)  
Tel. 0412608350



**Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie**  
 SCS2 Struttura complessa di chimica  
 Direttore Dr. Roberto Angeletti  
 Viale dell'Università, 10 - 35020 LEGNARO(PD)  
 Tel. 049.8084324 Fax 049.8084323 Email

Laboratorio accreditato ACCREDIA n. 0155 L



**RAPPORTO DI PROVA**  
**n. 22CHI\_A/2476**

Nr.Unico 22/129042 Ricevimento del 04/10/2022  
 Presso la sede: Sezione territoriale di Padova  
 Consegna RdP: IZWEB


**Spett.le**  
**AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA**  
**VIA DON FEDERICO TOSATTO, 147**  
**30174 VENEZIA (VE)**

**RICHIEDENTE**  
**AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA**  
**VIA DON FEDERICO TOSATTO, 147**  
**30174 VENEZIA (VE)**

**VERBALIZZANTE**  
**SCUPELLARO ALAIN**  
 Verbale invio campioni n. 050503-2200109002B del  
 03/10/2022

**PROPRIETARIO - LUOGO** 042VE164  
**PRELIEVO**  
**CELESTE SOC.AGR. DI Busetto Vincenzo E**  
**SCARPA MARCO**  
**VIA BUSETTI 388/A**  
**30128 VENEZIA (VE)**

**ORIGINE**  
**MARE ALLEVAMENTI TRA LE 1,5 E LE 3 MIGLIA**  
**DALLA COSTA (DA PELLESTRINA A PORTO**  
**CHIOGGIA)**  
**30100 VENEZIA (VE)**



**PIANI LOCALI (REG-PROV) / MOLLUSCHI-MONITORAGGIO AMBITO**

MATERIALE ESAMINATO: 1 campione (1 aliquota, 1 unità campionaria)		Identificazione: 1	
Tipo di materiale PRODOTTI DELLA PESCA FRESCHE (MOLLUSCO MITILO (M. galloprovinciale))			
ANALISI (Metodo)	Sottosostanze	Risultato	Riferimenti
BIOTOSSINE MARINE LIPOFILE (LC-MSMS / PDP CHI 263 2020 Rev. 6)	ACIDO OKADAICO, DINOPHYSITOSSINA-1, DINOPHYSITOSSINA-2, PECTENOTOSSINA-2, PECTENOTOSSINA-1		RICHIESTE CONFERMA Reg. CE 853/2004 e s.m.i.
	AZASPIRACIDO-1, AZASPIRACIDO-2, AZASPIRACIDO-3	(in corso)	Reg. CE 853/2004 e s.m.i.
	YESSOTOSSINA, 45OH-YESSOTOSSINA, HOMO-YESSOTOSSINA, 45OH-HOMO-YESSOTOSSINA	(in corso)	Reg. CE 853/2004 e s.m.i.
BIOTOSSINE MARINE ASP - ACIDO DOMOICO (CROMATOGRAFIA LIQUIDA / POP CHI 267 2018 Rev. 2)		(in corso)	
BIOTOSSINE MARINE LIPOFILE CONFERMA (LC-MSMS / PDP CHI 263 2020 Rev. 6)	ACIDO OKADAICO, DINOPHYSITOSSINA-1, DINOPHYSITOSSINA-2, PECTENOTOSSINA-2, PECTENOTOSSINA-1	(259 ± 86) µg equival. OA/kg	Reg. CE 853/2004 e s.m.i.
BIOTOSSINE MARINE PARALITICHE (CROMATOGRAFIA LIQUIDA / AEBAN EU-RL MB Paralytic shellfish toxins vers 1 2020)		(in corso)	

NOTE: Il presente referto riguarda solo i campioni sottoposti a prova. I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il campionamento è a carico del cliente. IZSVe non è responsabile delle informazioni e dei dati forniti dal cliente, se non per la loro trascrizione. Il referto non può essere riprodotto, se non integralmente, senza l'approvazione preventiva di IZSVe. I campioni e i contro campioni vengono eliminati alla data di fine analisi, tranne i casi previsti da normative specifiche. Condizioni generali di contratto: [www.izsvenezie.it](http://www.izsvenezie.it)

Rappresentazione di un rapporto di prova firmato elettronicamente, secondo la normativa vigente.

Num. Certificato: CNTLDR75D56F382C Emesso dalla CA: INFOCERT SPA

Dirigente firmatario: Liola Contorno Data di firma: 05/10/2022

Il rapporto di prova è conservato secondo la normativa in vigore.



Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie  
SCS2 Struttura complessa di chimica  
Direttore Dr. Roberto Angeletti

Viale dell'Università, 10 - 35020 LEGNARO (PD)  
Tel. 049.8084324 Fax 049.8084323 Email

Laboratorio accreditato ACCREDIA n. 0155 L



0004494082

**RAPPORTO DI PROVA**  
**n. 22CHI\_A/2476**

Dato corretto per il fattore di recupero del metodo (acido okadaico = 91.2%). Incertezza di misura = 88 µg/kg (fattore di copertura = k = 2; livello di confidenza = p = 0.95).

Data di accettazione 04/10/2022

Data inizio analisi 04/10/2022 - Data fine analisi 05/10/2022

IL DIRIGENTE

NOTE: Il presente referto riguarda solo i campioni sottoposti a prova. I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il campionamento è a carico del cliente. IZSVe non è responsabile delle informazioni e dei dati forniti dal cliente, se non per la loro trascrizione. Il referto non può essere riprodotto, se non integralmente, senza l'approvazione preventiva di IZSVe. I campioni e i contro campioni vengono eliminati alla data di fine analisi, tranne i casi previsti da normative specifiche. Condizioni generali di contratto: [www.izsvenezie.it](http://www.izsvenezie.it)

Rappresentazione di un rapporto di prova firmato elettronicamente, secondo la normativa vigente.

Page 2 of 2 Mod. G

Num. Certificato: CN1LDN75D56F383C Emesso dalla CA: INFOCERT SPA

Dirigente firmatario: Lidia Centiero Data di firma: 05/10/2022

Il rapporto di prova è conservato secondo la normativa in vigore.

Fine rapporto - Comunicazione parziale